

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



Regolamento dei Consigli di frazione.

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30.09.2019
e successivamente modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03/04/2024**

INDICE

ART. 1 – Principi e Finalità

ART. 2 – Funzioni e Competenze dei Consigli di Frazione

ART. 3 – Istituzione e composizione dei Consigli di frazione

ART. 4 – Durata in carica e sede dei Consigli di frazione

ART. 5 – Requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

ART. 6 – Cause di decadenza/sospensione dalla carica di Consigliere di Frazione

ART. 7 – Commissione elettorale

ART. 8 – Candidature e indizione dei comizi

ART. 9 – Elezioni

ART. 10 – Prima seduta e nomina del Presidente

ART. 11 – Presidente del Consiglio di Frazione (CdF)

ART. 12 – Modalità di convocazione e pubblicità delle sedute dei Consigli di Frazione

ART. 13 – Partecipazione alle scelte amministrative

REGOLAMENTO

DEI CONSIGLI DI FRAZIONI

Art. 1 – Principi e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di frazione del Comune di Casalgrande.
2. I Consigli di frazione sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, privi di personalità giuridica (Statuto del consiglio comunale, titolo VII, art. 55, commi 1,2,3). Sono promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale in quanto organi ausiliari del Consiglio Comunale che tendono al coinvolgimento della popolazione nelle scelte amministrative, ad una migliore informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle istituzioni.
3. Il Consiglio di frazione, quale organismo di partecipazione popolare di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, è espressione delle diverse realtà rappresentative del territorio comunale. Esso si pone come utile strumento di collegamento tra le frazioni e l'Amministrazione comunale, avente la finalità di farsi portavoce delle esigenze e dei fabbisogni dei cittadini presenti nelle frazioni di riferimento.

Art. 2 – Funzioni e Competenze dei Consigli di Frazione

1. Ai Consigli di Frazione sono riconosciute funzioni di iniziativa e consultive sull'andamento dei servizi e delle attività dell'Amministrazione Comunale. Ogni Consiglio ha il compito di individuare le esigenze e le necessità della frazione, di indicare priorità, di proporre all'Amministrazione Comunale gli interventi e le soluzioni.
2. Ogni Consiglio di Frazione fornisce pareri quando interpellato dall'Amministrazione.
3. In rappresentanza degli abitanti può convocare assemblee, interpellare Sindaco e Giunta o singoli Assessori.
4. Può presentare proposte, petizioni o interrogazioni. Alle interrogazioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del Sindaco dell'Assessore di riferimento.

Art. 3 – Istituzione e composizione dei Consigli di frazione

1. I Consigli di Frazione istituiti nel Comune di Casalgrande sono i seguenti:

- Consiglio di Frazione Boglioni
- Consiglio di Frazione Casalgrande Alto
- Consiglio di Frazione di Dinazzano
- Consiglio di Frazione di Salvaterra
- Consiglio di Frazione di Sant'Antonino
- Consiglio di Frazione di Villalunga
- Consiglio di Frazione di San Donnino di Liguria
- Consiglio di Frazione di Veggia

2. Ogni Consiglio di frazione si compone di almeno 3 membri fino ad un massimo di 5. Tuttavia la composizione può essere anche di soli 3 membri, nel caso in cui nella lista unica di frazione non si raggiunga il numero di candidati necessari.

3. All'interno di ogni Consiglio di frazione viene nominato un Presidente ed un Vice Presidente. Prima di ogni adunanza il Presidente nominerà anche un Segretario.

4. Per lo svolgimento della funzione di consigliere di frazione non è prevista alcuna indennità.

Art. 4 – Durata in carica e sede dei Consigli di frazione

1. I Consigli di frazione:

- entrano in carica alla data di esecutività della deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha preso atto dell'elezione dei relativi consigli di frazione;
- rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. Il loro funzionamento è prorogato per ulteriori 120 giorni o comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio di frazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

2. I Consigli di frazione si riuniscono in locali di proprietà o nella disponibilità del Comune nelle frazioni di riferimento o in altri locali individuati dal Consiglio di frazione.

Art. 5 – Requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

1. Per essere candidati consiglieri di frazione (**elettorato passivo**) devono essere rispettati i seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:

- a) essere residente o essere titolare di un'attività nella frazione;
- b) aver compiuto 18 anni di età;
- c) essere in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno;
- d) essere in regola (ovverosia senza pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle eventuali sanzioni amministrative applicate dall'Amministrazione Comunale.

2. Non possono ricoprire la carica di consigliere di frazione coloro che si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, previste dal Capo II del Titolo III, del D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 235/2012.

3. Non possono, in ogni caso, essere eletti consiglieri di frazione:

- a) i Deputati e i Senatori;
- b) il Presidente, Assessori e i Consiglieri regionali;
- c) il Presidente e i consiglieri provinciali;
- d) il Sindaco, gli Assessori della Giunta comunale e i Consiglieri del Comune di Casalgrande;
- e) il Segretario Comunale e i dipendenti del Comune di Casalgrande e dell'Unione Tresinaro Secchia.

4. Possono votare (**elettorato attivo**) per l'elezione del Consiglio di frazione tutti i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età alla data fissata per l'elezione e che sono residenti nella frazione al 13° giorno antecedente la data stessa, intendendo per residenti coloro che a quella data hanno presentato all'ufficio Anagrafe, richiesta di cambio residenza e/o abitazione.

5. Il Consiglio di Frazione è eletto direttamente dalla popolazione sulla base di una lista unica per ogni frazione che si costituisce per autocandidatura tra i cittadini aventi diritto in base al comma 1 del presente articolo. È possibile candidarsi per una sola lista.

Art. 6 – Cause di decadenza/sospensione dalla carica di Consigliere di Frazione

1. Il consigliere decade dalla carica per perdita dei requisiti, morte, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta. Decade, altresì, dalla propria carica il consigliere che, senza giustificato motivo comprovato con documentazione scritta, non partecipi alle sedute consiliari per tre volte consecutive.
2. Infine, decade dalla propria carica il consigliere di frazione che successivamente venga proclamato eletto consigliere comunale. Nel periodo intercorrente tra la candidatura e la proclamazione degli eletti, il consigliere di frazione candidato viene sospeso dalle sue funzioni. La sospensione cessa nel caso di mancata elezione alla carica di consigliere comunale.
3. È compito del Presidente del Consiglio di frazione prendere atto delle dimissioni, dell'avvenuta decadenza e delle presenze effettuate da ogni consigliere alle sedute e comunicare al Presidente del Consiglio Comunale la necessità di procedere alla sostituzione, mediante scorrimento della lista approvata con delibera di consiglio Comunale di cui all'art. 4, comma 1, nominando il primo dei non eletti. Nel caso sia il Presidente del Consiglio di Frazione ad incorrere in una delle ipotesi di cui al periodo precedente, sarà compito del Vicepresidente prenderne atto e si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 4.
4. Il Presidente del Consiglio di frazione prende atto anche della sospensione dalla carica del consigliere di frazione di cui al comma 2 e il Vicepresidente nel caso di sospensione del Presidente, dandone comunicazione, altresì, al Presidente del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui tutti i membri di un Consiglio di frazione si candidino a consiglieri comunali, previa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, si ritiene che le attività di quel Consiglio di frazione vengano sospese.
6. Nel caso in cui, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, i componenti del consiglio si riducessero ad un numero inferiore a 3, si procederà, mediante decreto del Sindaco e dopo un confronto con i Presidenti dei consigli di frazione rimasti, all'accorpamento dei membri rimanenti al consiglio di una frazione limitrofa. Il Presidente del consiglio della frazione annettente diventa tale anche per la frazione annessa.
7. Nel caso che uno dei membri superstiti sia il Presidente del consiglio della frazione da annettere, lo stesso assume la carica di Vicepresidente nel Consiglio della frazione annettente, sostituendo quello ivi esistente.

Art. 7 – Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale comunale avrà il compito di:
 - nominare almeno due componenti per ogni seggio elettorale, di cui uno scelto tra i consiglieri comunali non facenti parte della commissione elettorale, che avrà funzioni di Presidente, e uno selezionato tra i volontari iscritti a cittadinanza attiva, con funzione di scrutatore;

- convalidare, mediante apposito verbale, le liste dei candidati da eleggere nei singoli Consigli di Frazione;
 - verificare i verbali redatti dai seggi elettorali a conclusione delle operazioni di voto e le risultanze dei medesimi.
2. Il lavoro della Commissione elettorale si concluderà con l'inoltro al Consiglio Comunale del verbale che indica la composizione dei singoli Consigli di Frazione, così come risulta dalle operazioni di voto.

Art. 8 – Candidature e indizione dei comizi

1. Entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco, con proprio provvedimento:
 - dispone la raccolta delle candidature a "Consigliere di frazione" specificando le modalità e il termine per l'invio delle candidature stesse, dandone comunicazione ai cittadini mediante apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina social del Comune;
 - fissa la giornata stabilita per le votazioni, nonché l'ora e le sedi individuate per la costituzione dei seggi, dandone avviso ai cittadini con pubblico manifesto da affiggere nei luoghi pubblici di tutto il territorio comunale e mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sulla pagina social del Comune, almeno 20 giorni prima della giornata delle elezioni;
 - convoca la Commissione Elettorale, almeno 15 giorni prima del giorno delle elezioni.
2. Le votazioni dovranno svolgersi in un'unica giornata per tutti i Consigli di frazione e preferibilmente in un giorno non lavorativo.
3. Il Protocollo provvede alla ricezione delle candidature che inoltrerà all'Ufficio Elettorale per un controllo della loro regolarità formale. Effettuata tale verifica, l'Ufficio Elettorale formerà le liste uniche per l'elezione dei Consigli di frazione da sottoporre alla Commissione Elettorale.
4. La Commissione Elettorale Comunale avrà il compito di convalidare, mediante apposito verbale le liste dei candidati da eleggere nei singoli Consigli di Frazione, e nominare i componenti dei seggi elettorali di ogni frazione.

Art. 9 – Elezioni

1. Il voto sarà espresso su apposita scheda predisposta dalla Commissione Elettorale Comunale, contenente l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico, mediante apposizione di una croce nella casella a fianco del nominativo prescelto. Le schede di votazione saranno inserite in un'apposita urna chiusa, una per ciascuna frazione. Ciascun votante potrà esprimere fino a due preferenze.
2. Prima di esprimere le proprie preferenze, ciascun votante dovrà apporre la propria firma in uno specifico registro predisposto dall'ufficio Elettorale comunale.
3. Alla fine della giornata di votazione si provvederà allo scrutinio all'interno dei seggi in cui si è votato. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età.

4. Al termine delle operazioni di scrutinio, i presidenti di Seggio inoltreranno le schede di voto, unitamente ai verbali alla Commissione Elettorale Comunale, la quale, dopo le verifiche previste all'art. 7, trasmetterà al Presidente del Consiglio Comunale il verbale indicante la composizione dei singoli Consigli di frazione, così come risulta dalle operazioni di voto e i dati sull'affluenza al voto.
5. Non si procede all'elezione qualora il numero delle candidature presentate sia inferiore al numero minimo previsto per la costituzione del Consiglio di frazione.
6. I Consiglieri di frazione entrano in carica alla data di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'elezione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
Entro 3 giorni dall'inizio della pubblicazione, copia del verbale è notificato agli eletti.

Art. 10 – Prima seduta e nomina del Presidente

1. La prima seduta del Consiglio di frazione è da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle votazioni.
2. Durante la prima seduta convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente del Consiglio comunale oppure da un assessore appositamente delegato, il Consiglio di Frazione elegge, nel proprio seno, il Presidente del Consiglio di Frazione ed il Vice Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio di Frazione è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati espresso in forma segreta.
Se dopo due votazioni nessun candidato avrà ottenuta la maggioranza richiesta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.
Nel caso in cui la votazione del ballottaggio dia ai candidati uguale numero di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano d'età.
4. In caso di successiva vacanza, il Consiglio di Frazione procederà all'elezione di un nuovo Presidente nella prima seduta, da convocare non oltre 15 giorni dalla vacanza medesima dal consigliere più anziano d'età.
5. Su proposta del Presidente, il Consiglio di frazione incarica tra i suoi componenti il Segretario che provvede alla redazione del verbale della seduta che sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 11 – Presidente del Consiglio di Frazione (CdF)

1. Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza per sopravvenuta incompatibilità o revoca espressa votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, cura la trasmissione dei relativi verbali all'Amministrazione Comunale. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze.

3. Il Presidente inoltre riferisce al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o ai singoli assessori sui problemi e sui bisogni espressi dalla frazione ed è invitato permanente alle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

Art. 12 – Modalità di convocazione e pubblicità delle sedute dei Consigli di Frazione

1. Le sedute dei Consigli di Frazione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data della riunione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno. Della convocazione viene data pubblicità sul sito internet del comune e/o tramite avviso affisso sulle bacheche comunali, e verrà inviata comunicazione della convocazione anche al Consiglio comunale da parte del segretario del Sindaco. Le modalità di convocazione verranno decise da ogni singolo Consiglio di frazione.
2. Le assemblee del Consiglio di frazione sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge per la segretezza delle sedute del Consiglio Comunale, che valgono anche per il Consiglio di frazione.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei membri dei rispettivi Consiglio di frazione. Possono prendervi parte – senza diritto di voto - il Sindaco e/o l'assessore di riferimento o un delegato da loro nominato, anche in maniera permanente, in rappresentanza dell'Amministrazione su invito del Consiglio di Frazione.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio ogni volta che lo richieda un terzo dei componenti e, comunque, almeno due volte l'anno.
6. I consigli di frazioni verranno convocati almeno una volta all'anno in seduta plenaria da parte del Presidente del Consiglio Comunale; la seduta sarà verbalizzata da un segretario nominato dal Presidente del Consiglio Comunale. E' consentita la partecipazione mediante collegamento online per i consiglieri impossibilitati a partecipare in presenza.

Art. 13 – Partecipazione alle scelte amministrative

1. I consigli di frazione devono presentare proposte in forma scritta al Sindaco aventi oggetto argomenti di interesse sia generale, inerente il territorio comunale, sia particolare della singola frazione. Il Sindaco provvederà ad informare i membri della Giunta competenti e il Consiglio comunale.
2. L'amministrazione si attiverà cercando di coinvolgere il consiglio di Frazione per le attività e gli interventi che saranno avviati nella Frazione stessa.
3. Contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale trasmetterà copia dell'ordine del giorno ai Presidenti dei consigli di frazione.